

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 129

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GUERZONI, CASTELLANI, VICINI,
BONAVITA, BEDIN, VERALDI, MACONI, RIPAMONTI, PIATTI,
PAGANO, PASQUINI, BETTONI BRANDANI, FORCIERI,
GIOVANELLI, PIZZINATO, PILONI, BATTAFARANO,
GIARETTA, VIVIANI, BRUNALE, BONFIETTI, LONGHI,
MAGNALBÒ, EUFEMI, PEDRIZZI e COSTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2001

—————

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame ha già ottenuto, nella passata legislatura, l'approvazione da parte dell'Aula del Senato con il sostegno di tutte le forze politiche (v. atto Senato n. 4677) e solo lo scioglimento delle Camere, avvenuto l'8 marzo scorso, ha impedito che esso fosse approvato in via definitiva, anche dall'altro ramo del Parlamento.

Si tratta di un provvedimento con il quale si stabilisce un aumento dei trattamenti pensionistici di guerra spettanti alle vedove e agli orfani dei caduti per causa di guerra e degli invalidi di guerra di prima categoria (tabella G) e alle vedove e agli orfani degli invalidi di guerra dalla seconda alla ottava categoria (tabella N).

Per la tabella G si prevede un aumento del 4 per cento della pensione base (attualmente di lire 471.500 mensili) da realizzarsi in due esercizi; per la tabella N invece si procede ad un aumento differenziato, da realizzarsi anch'esso in due esercizi, così da riequilibrare i trattamenti di reversibilità consentendo per la seconda, terza, quarta, quinta e sesta categoria (i cui importi variano da lire 228.200 a lire 153.300 mensili) di elevare il rapporto percentuale tra pensioni dirette e reversibilità almeno al 38 per cento.

È evidente che si tratta di un provvedimento parziale, che non risolve il problema

dell'inadeguatezza degli attuali trattamenti pensionistici spettanti alle vedove (specie se si fa riferimento alla percentuale prevista nella pensionistica ordinaria); esso tuttavia permette di utilizzare le risorse, pur se limitate, stanziata dalla legge finanziaria per il 2001 e ammontanti a lire 20 miliardi per il 2002 e a lire 40 miliardi per il 2003, che passerebbero in economia se non venissero utilizzate entro il corrente anno finanziario.

Purtroppo, la limitatezza di tali risorse non ha consentito di procedere al riordino generale della pensionistica di guerra. Per questo sarà presentato nei prossimi giorni un apposito disegno di legge al fine di ottenere, ad oltre cinquanta anni dalla fine dell'ultimo conflitto mondiale, l'accoglimento delle legittime aspettative di questa benemerita categoria, nel rispetto del principio dell'equo risarcimento del danno subito, come sancito dalla legislazione.

Siamo certi, Onorevoli Colleghi, che concorderete sul fatto che si tratta di un provvedimento giusto e doveroso nei confronti di soggetti che hanno perduto il coniuge o il genitore a causa della guerra o che hanno vissuto per tanti anni accanto a persone rimaste invalidate in difesa della collettività nazionale, prestando loro assistenza e condividendone le sofferenze, e che vorrete pertanto approvarlo con la dovuta sollecitudine.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'importo annuo previsto dalla tabella G allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, è aumentato rispettivamente di lire 113.168 a decorrere dal 1° gennaio 2002 e di lire 113.168 a decorrere dal 1° gennaio 2003.

2. Gli importi previsti dalla tabella N allegata al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, per gli anni 2002 e 2003 sono modificati secondo quanto previsto dall'allegato alla presente legge.

3. Per gli anni 2002 e 2003, sugli aumenti corrisposti ai sensi dei commi 1 e 2 in favore dei titolari di cui alla tabella G e N ivi richiamate non si applica, nell'anno di rispettiva concessione, l'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 25.000 milioni per l'anno 2002 e a lire 48.000 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 16.360 milioni per il 2002 e lire 40.000 milioni per il 2003, l'accantonamento relativo

al Ministero medesimo e, quanto a lire 8.640 milioni per il 2002 e lire 8.000 milioni per il 2003, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO
(Articolo 1, comma 2)

	dal 1° gennaio 2002	dal 1° gennaio 2003
2 ^a categoria	L. 3.149.364	L. 3.560.150
3 ^a categoria	L. 2.792.235	L. 3.145.837
4 ^a categoria	L. 2.476.337	L. 2.761.225
5 ^a categoria	L. 2.179.180	L. 2.368.241
6 ^a categoria	L. 1.906.394	L. 1.972.639
7 ^a categoria	L. 1.741.509	L. 1.741.509
8 ^a categoria	L. 1.694.205	L. 1.694.205

